



DECRETO Rep. n. 684 - Prot. n. 50526

Anno 2014 Tit. II Cl. 20 Fasc. 3

Oggetto: Elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap – Biennio accademico 2014-2016

IL RETTORE

VISTO il Regolamento per l'elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella commissione Disabilità e handicap, con particolare riguardo all'art. 1;

VISTO lo Statuto dell'Università di Padova;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

SENTITO il Consiglio degli studenti per quanto riguarda l'individuazione della data delle votazioni;

VISTO il proprio decreto n. 674 del 6 marzo 2014, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università;

DECRETA

Art. 1 - Indizione

Sono indette le elezioni di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap, per il biennio accademico 2014-2016.

Art. 2 - Calendario delle votazioni

Le votazioni si svolgeranno in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell'Università, che avranno luogo con il seguente calendario:

- martedì 13 maggio 2014 dalle ore 8.30 alle ore 19.00;

- mercoledì 14 maggio 2014 dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Art. 3 - Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti **all'Anno Accademico 2013-2014 entro il termine stabilito per il deposito delle candidature** e che non siano già candidati nelle liste presentate per le concomitanti elezioni degli studenti negli Organi dell'Università.

Art. 4 – Modalità di deposito delle candidature

I candidati devono depositare la propria candidatura, che **non necessita di sottoscrizioni** da parte degli elettori, presso l'ufficio Elettorale, **in Via Rialto, 15 – Padova, con il seguente orario:**

**dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30**

a partire dal 10 marzo 2014 e fino alle ore 13.00 del 31 marzo 2014.

Spetta all'Ufficio Elettorale il controllo della regolarità delle dichiarazioni di candidatura.

Art. 5 - Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta ai soli studenti disabili, regolarmente iscritti ed in possesso di certificato di disabilità depositato presso l'Ateneo che attesti una percentuale di invalidità maggiore uguale al 50%, essendo tali studenti beneficiari di interventi di diritto allo studio secondo quanto indicato dal DPCM 9 aprile 2001.

La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico 2013-2014, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

Il numero degli aventi diritto al voto risulta essere così come sotto riportato:

Dipartimenti di riferimento	n. elettori
Dipartimento dei Beni culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica	21
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente	6
Dipartimento di Biologia	7
Dipartimento di Biomedicina comparata ed Alimentazione	3
Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto	12
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario	28
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata	81
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	6
Dipartimento di Geoscienze	1
Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale	9
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione	19
Dipartimento di Ingegneria industriale	10
Dipartimento di Matematica	17
Dipartimento di Medicina	18
Dipartimento di Medicina molecolare	4
Dipartimento di Neuroscienze	1
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione	29
Dipartimento di Psicologia generale	18
Dipartimento di Scienze biomediche	1
Dipartimento di Scienze chimiche	4
Dipartimento di Scienze del farmaco	7
Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali "Marco Fanno"	9
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali	53
Dipartimento di Scienze statistiche	8
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità	15
Dipartimento di Studi linguistici e letterari	31
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi Industriali	3
Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali	4
Totale complessivo	425

La lista degli elettori sarà consultabile presso la sede dell'Ufficio Elettorale.

Chi, pur avendone diritto, non risultasse iscritto nella lista, può regolarizzare la propria iscrizione entro la data di votazione.

Avverso la formazione delle liste elettorali od il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale.

Art. 6 - Commissione elettorale centrale

Spetta alla Commissione elettorale centrale costituita per le elezioni degli studenti negli organi dell'Università la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento delle stesse.

Art. 7 - Manifesto elettorale e costituzione dei seggi

Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende noti mediante manifesto le candidature presentate e l'ubicazione dei seggi che saranno quelli stabiliti e composti come per le concomitanti elezioni degli studenti negli Organi dell'Università.

La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all'elezione.

Art. 8 - Propaganda elettorale

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 9 - Espressione del voto

Il voto è personale e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella corrispondente al nominativo del candidato indicato sulla scheda.

Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina dal Presidente del seggio.

Art. 10 - Scrutinio

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i seggi procedono allo scrutinio ed alla compilazione del verbale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 11 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

Sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, la Commissione elettorale centrale provvede alla decisione sugli eventuali reclami presentati, sull'attribuzione di eventuali voti contestati nonché alla collazione dei dati.

Risulta eletto lo studente che abbia raggiunto il maggior numero di voti; a parità di voti precede il più anziano di corso ed in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale, qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo all'affissione all'Albo Ufficiale.

Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo.

Art. 13 - Durata del mandato

L'eletto assume la sua funzione immediatamente dopo la proclamazione e dura in carica fino alla proclamazione dell'eletto nelle elezioni successive.

In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte dell'eletto egli viene sostituito da colui che lo segue nella graduatoria. Rimane comunque possibile per l'eletto mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un corso di laurea magistrale.

Il rappresentante eletto è nominato nella Commissione disabilità e handicap con decreto rettorale e fa parte del Consiglio degli Studenti in qualità di componente di diritto.

Il Regolamento per l'elezione è consultabile nel sito Web di Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unipd.it/node/17774> .

Padova, 6.03.2014

Il Rettore
prof. Giuseppe Zaccaria